COMUNE DI GONNOSCODINA

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42 DEL 30-05-2016

COPIA

Oggetto: ACCESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DEMOGRAFICA DELL'ANAGRAFE - APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **maggio,** alle ore **14:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

FRAU LUCIANO	**SINDACO**	**P**
FRAU PAOLO	**VICE-SINDACO**	**P**
PILLONI DANIELA	**ASSESSORE**	**P**
PODDA GIUSEPPE	**ASSESSORE**	**A**
FRAU MONICA	**ASSESSORE**	**A**

Presenti n. 3 e assenti n. 2.

Partecipa il Segretario comunale Dr. **Marcello Marco**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO necessario approvare lo schema tipo di convenzione per l'accesso telematico alla banca dati demografica dell'Anagrafe comunale da parte di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, predisposta in conformità alle linee guida del 2011 e alle successive prescrizioni dettate nel 2013 emanate da DigitPA, per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO:

- che sono già stati effettuati tutti i necessari interventi tecnici ed informatici al fine di consentire la realizzazione del servizio stesso;

- che risulta già agli atti una richiesta di accesso e accreditamento da parte di Abbanoa SPA e del Tribunale dei Minorenni di Cagliari (richiesta per il tramite di ANCI Sardegna);

- che per far partire il servizio occorre predisporre una convenzione tipo tra l'Ente utilizzatore dei dati ed il Comune di Gonnoscodina, che contenga le condizioni di fruibilità dei dati stessi;

- che la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*" e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*" disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;

- che il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"* stabilisce, tra l'altro, all'art. 12, comma 1, che gli Enti locali *"esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativi – statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale"*;

- che i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ai fini della semplificazione documentale sono regolamentati tra l'altro anche dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e s.m.i., in particolare, dalle norme di seguito riportate:

  - art. 40, 1° comma, premesso dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (cd. "Legge *di Stabilità 2012")*, che prevede che, dal 1° gennaio 2012, "*Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47* ";
  - art. 43 relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede che "*al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali"*;
  - artt. 46 e 47, disciplinanti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  - art. 71 in cui sono illustrate le modalità dei controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante "Nuove norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", in particolare, all'art. 2 comma 1 lettera C: prevede che le Pubbliche Amministrazioni

ispirino la loro organizzazione,tra gli altri, al criterio di "*collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici*";

- che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"* (nel seguito indicato con l'acronimo CAD), stabilisce che *"Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi del l'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000"*;

- che in linea generale, pertanto, qualunquedato, anche quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione,è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito, per brevità, denominato il Codice della privacy);

- che la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 (*"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive"*) illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina succitata e richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti;

- che, come indicato nella summenzionata Direttiva n. 14/2011, le citate linee guida sono state adottate il 22 aprile 2011 e aggiornate successivamente nel mese di giugno 2013;

- che le *"Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni"*, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del *CAD*, forniscono specifiche indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;

- che l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che "*nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei princìpi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.*";

- sul sito Internet dell'AGID, nella sezione dedicata all'*Accesso e fruibilità dei dati*, vengono date direttive sulla semplificazione del procedimento in oggetto, e in particolare è previsto che *nel caso di convenzioni-quadro aventi come oggetto l'accesso a dati personali, il previsto adempimento (di cui all'art. 58 del CAD) "sentito il Garante per la protezione dei dati personali" può ritenersi soddisfatto se la convenzione è redatta in piena conformità alla Linee Guida e se tale conformità è opportunamente "autocertificata";*

ATTESO:

- che il Comune di Gonnoscodina, nell'intento di attuare i processi di semplificazione, ha ritenuto di predisporre uno schema tipo di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione, per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca data anagrafica del Comune stesso, secondo i criteri di cui alle linee guida dettate da DigitPa in data 22 aprile 2011 e successivamente aggiornate a giugno 2013, da parte di soggetti pubblici che necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche, in ragione dei rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ;

- che i soggetti che possono aderire a tali convenzioni, sono individuabili, in applicazione del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art. 37 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico), nelle seguenti categorie generali:
  a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
  b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
  c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
  d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
  e) organismi di diritto pubblico;

- che il Comune provvederà alla pubblicazione dello schema di convenzione-tipo nel proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura dal D.Lgs. n. 33/2013 e provvedendo agli adempimenti previsti da DigitPa;

VISTO lo schema di convenziona allegato al presente atto, redatto in piena conformità alle Linee Guida dell'AGID;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese e unanime;

D E L I B E R A

1) Di approvare lo schema tipo di convenzione, unitamente ai suoi allegati, per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Gonnoscodina da parte di soggetti terzi rientranti nelle seguenti categorie generali:
   a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
   b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
   c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
   d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
   e) organismi di diritto pubblico;

2) di dare atto che lo schema di convenzione è stato redatto in conformità alle "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" aggiornate dall'AGID nel giugno 2013;

3) di dare atto che lo schema di convenzione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura del D. Lgs. n. 33/2013, e riportata nel paragrafo 4. delle vigenti "*Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni",* provvedendo ai successivi adempimenti previsti dalla Agenda Digitale;

4) di dare atto che il Comune provvederà a comunicare via PEC all'Agenzia per l'Italia Digitale l'avvenuta approvazione della convenzione tipo nonché l'avvenuta stipula delle convenzioni con enti terzi legittimati, fornendo le informazioni individuate nelle Linee Guida di cui sopra;

5) di demandare al Servizio Tecnico-Amministrativo con il supporto dell'Ufficiale d'Anagrafe delegato e dell'Amministratore di Sistema/Gestore della rete informatica comunale, per quanto di competenza, lo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli aspetti tecnologici e di sicurezza dei collegamenti telematici alla banca dati anagrafica attraverso apposito applicativo on line, nonchè le fasi di stipula delle convenzioni e i rapporti con le Amministrazioni convenzionate.

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
F.to Luciano Frau	F.to Dott. Marcello Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 285 reg. pubblicazioni
Pubblicata all'albo pretorio dal 03.06.2016 per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Marco

Si esprime parere sulla regolarità tecnica.
(art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Baldovino Incani

Deliberazione trasmessa a:

	Sindaco
X	Capogruppo maggioranza
X	Capogruppo minoranza
	Servizio Finanziario
	Servizio Tributi / Biblioteca
X	Servizio Amministrativo
	Servizio Socio assistenziale / culturale
	Servizio Tecnico

Il Segretario Comunale
F.to Marcello Marco

Per copia conforme all'originale

Gonnoscodina, lì **Il Funzionario Incaricato**